



UNIVERSITÀ TELEMATICA PEGASO

Corso di laurea in

LAUREA MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA LMG-01

Insegnamento di

STORIA DEL DIRITTO MEDIEVALE E MODERNO

**L'EVOLUZIONE DEGLI ORDINI PROFESSIONALI FORENSI E DELLA
PROFESSIONE D'AVVOCATO DALLE ORIGINI ALL'ETA'
CONTEMPORANEA.**

RELATORE:

Ch.mo Prof.re/ssa MATASSO ANTONIO

CANDIDATO:

ROBERTA PULEO
Matricola:0802102949

Anno Accademico
2021/2022

INDICE

Introduzione	pag. 2
1. L'associazionismo forense e le leggi professionali: storia e dettagli	
1.1 Il fenomeno dell'associazionismo forense dalle origini all'età contemporanea	pag. 5
1.2 Progetti di una legge nazionale di categoria.....	pag. 11
1.3 La legge professionale dell'8 giugno 1874 n. 1938.....	pag. 13
1.4 Modifiche alla legge professionale nel periodo fascista.....	pag. 17
1.5 La nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense – legge 31 dicembre 2012 n. 247.....	pag. 20
2. Il discorso deontologico sulla professione dell'avvocato	
2.1 L'articolo 3 della legge 31 dicembre 2012 n. 247 e le norme deontologiche del CNF..	pag. 22
2.2 La prima virtù: la lealtà.....	pag. 27
2.3 La seconda virtù: l'imparzialità.....	pag. 29
2.4 La terza virtù: la giustizia.....	pag. 30
3. L'Unione degli Ordini Forensi della Sicilia	pag. 33
Conclusione	pag. 36
Ringraziamenti	pag. 40

INTRODUZIONE

Questo elaborato si pone l'obiettivo di realizzare una ricerca sulla storia dell'ordine professionale forense e di porre in essere un quadro storico sull'origine e sullo sviluppo della professione d'avvocato in Italia.

Si è osservato come nelle varie zone d'Italia i professionisti abbiano avuto percorsi e sviluppi diversi, fino a giungere dunque alla conclusione che non si possa parlare di "avvocatura", bensì di "avvocature" al plurale: in alcune città, per esempio, si registra la presenza di un'associazione che riunisce gli avvocati e i procuratori, mentre ci sono città nelle quali i professionisti troveranno la loro rappresentanza di categoria solamente a partire dal 1874 con l'istituzione degli Ordini a opera del legislatore.

Anche il modo di esercitare la professione può variare a seconda, per esempio, che si consideri un grande centro urbano, come Milano, oppure più modeste città di provincia. Di conseguenza, risulta fondamentale porre in essere un accurato confronto sulla base di quanto conservato presso le varie sedi di Tribunale.

Il presente lavoro non ha l'ambizione di realizzare una storia specifica di ciascun Ordine professionale, ma si pone il fine di ricostruire quello che era il ruolo dell'avvocato nella società ottocentesca, di capire come cambia continuamente questa professione, come si organizza al suo interno e come interagisce con l'ambiente politico-sociale circostante.

La grande novità dei primi decenni dell'Ottocento, è senza dubbio dovuta alla nascita e alla diffusione del sistema del diritto codificato: una simile evoluzione comporta di conseguenza la nascita di una nuova scienza giuridica che genera raccolte di giurisprudenza, riviste e commentari dei nuovi testi legislativi.

In questo clima di cambiamento gli avvocati, per lo più formati in epoca anteriore, devono necessariamente ripensare al proprio ruolo e alla propria funzione.

In Italia molti avvocati partecipano alle commissioni di lavoro per la stesura di codici unitari, mentre dopo la seconda metà del XIX secolo prenderà il via la collaborazione tra professionisti del foro e accademici per le riforme legislative dello Stato.

Nel corso del primo Congresso Giuridico Italiano (1872) si inizia a pensare all'opportunità di istituire una rappresentanza di categoria degli avvocati, similmente a quanto era già avvenuto per i procuratori.

Le discussioni sul punto sono molto accese vista la difformità di opinioni: lo studio accurato del fenomeno può agevolare l'indagine storica circa l'esistenza di "avvocature" con abitudini, tradizioni e aspirazioni divergenti, a seconda della realtà geografica di riferimento.

Il punto di partenza della ricerca non poteva che essere l'analisi della legge italiana del 1874, istitutiva degli Ordini degli avvocati presso le varie sedi di Tribunale italiane, ma successivamente l'attenzione si spostò sul particolarismo locale di ciascuna sede di Tribunale.

Allo studio della normativa nazionale si accompagna pertanto un'indagine pratica locale volta alla scoperta di fonti, documenti e archivi conservati presso le sedi dei principali Consigli degli ordini subalpini. L'idea di partenza è quella di realizzare un censimento di quanto conservato, al fine di valutare la possibilità di ricostruire la storia forense delle varie località nel rispetto del variegato particolarismo locale.

Sono in molti oggi a ritenere che l'avvocatura stia attualmente attraversando un periodo delicato, una sorta di vera e propria 'crisi d'identità', la cui natura riguarda parimenti aspetti istituzionali, organizzativi (gli studi professionali sono chiamati a rivedere le loro dimensioni, a promuovere associazioni e società, a imprimere al loro assetto caratteri "imprenditoriali"), strutturali (per l'elevato numero di professionisti si parla di 'elefantiasi' di categoria), internazionali (la concorrenza degli studi stranieri diventa incalzante) e tecnologici (è indispensabile l'utilizzo di strumenti informatici).

Il contributo che il presente elaborato intende offrire deve pertanto essere interpretato non solo in chiave meramente storica, bensì anche alla luce della contemporanea discussione sulle future sorti dell'avvocatura nel XXI secolo, tenendo conto che conoscere l'identità del giurista del passato può

essere un importante passo in avanti verso la comprensione (o il ritrovamento) di quella del giurista contemporaneo.

Al fine di far emergere un quadro il più chiaro e completo possibile, illustrerò le varie leggi professionali succedutesi nel tempo, fino a giungere a quella attuale, la legge 31 dicembre 2012 n.247, intitolata “*La nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense*”.

La seconda parte dell’elaborato sarà dedicata a un’osservazione degli aspetti deontologici della professione d’avvocato. Ho voluto concentrarmi sul concetto di etica morale e, in particolare, su quello di “*particolarismo morale*”.

È stata doverosa, inoltre, un’attenta riflessione sulle principali virtù della figura dell’avvocato: *la lealtà, l’imparzialità e la giustizia*.

Il terzo e ultimo capitolo, invece, rivolge l’attenzione a un’associazione istituita tra i vari Consigli degli Ordini degli Avvocati della Sicilia: l’Unione degli Ordini Forensi della Sicilia.

In particolar modo, verrà sottolineata l’importanza del ruolo ricoperto da tale associazione, che ha lo scopo di coadiuvare i vari Ordini professionali della Regione e di risolvere i principali problemi riscontrabili nell’esercizio della professione forense.

1. L'ASSOCIAZIONISMO FORENSE E LE LEGGI PROFESSIONALI: STORIA E DETTAGLI

1.1 Il fenomeno dell'associazionismo forense dalle origini all'età contemporanea

L'associazionismo forense, inteso come quel fenomeno di organizzazione degli avvocati italiani per Ordini professionali, vanta radici molto lontane nel tempo. In particolare, si fa risalire tale fenomeno all'epoca romano-imperiale, proseguendo poi con il sistema corporativo nel basso Medioevo.

Nel XII secolo, in seguito alla nascita delle Università e allo sviluppo dell'ordinamento comunale, giudici e avvocati cominciarono a organizzarsi in Collegi definiti come *Collegium iudicum* o *Collegi dei dottori* o *dei Legisti*. In origine, questi Collegi non erano incaricati di alcun ufficio giudiziario ed erano praticamente molto simili, per funzioni e struttura, alle più moderne corporazioni: scritti posteriori dimostrano che, successivamente, in alcune città piemontesi, – come per esempio Ivrea e Vercelli – ai collegi furono attribuite anche funzioni giurisdizionali.

Il legame che venne così a crearsi tra la figura del giudice e dell'avvocato, entrambi indicati con il termine *iudex*, trova espressione nell'istituto del *consilium sapientis iudiciale*. Spesso, infatti, poteva accadere che il giudice, per risolvere una controversia, avesse necessità di consultare un esperto di diritto. Questa struttura organizzativa venne mantenuta anche in età moderna e i giureconsulti, riuniti in collegi, controllavano l'accesso alla professione tramite il sistema della *cooptazione*, un metodo poco democratico che consiste nella scelta dei membri di un organo collegiale da coloro che fanno parte del medesimo organo o da un ristretto collegio interno allo stesso.

Solo grazie alla Rivoluzione Francese, con l'intento di eliminare qualsiasi corpo intermedio tra Stato e cittadino, si pervenne all'abolizione delle corporazioni e anche dei Collegi.

La soppressione dell'Ordine degli avvocati di Parigi e, di conseguenza, di tutti i Fiori di Francia avvenne attraverso un semplice inciso nel decreto del 2-11 settembre 1790 dell'Assemblea nazionale,

il quale si presentò come un completamento della riforma dell'ordinamento giudiziario del 16-24 agosto dello stesso anno.

Tale normativa, che declamava la libertà per i cittadini di difendersi da soli nelle controversie che li riguardavano, non aveva operato un'espressa soppressione del sistema, tant'è che solamente l'art. 9 del successivo decreto di settembre dichiarava che: “[...] *les hommes de loi cidevant appelés avocats, ne devant former ni ordre ni corporation, n'auront aucun costume particulier de leur fonctions [...]*”¹.

Le ricerche effettuate negli archivi parlamentari dimostrano che, dei 213 avvocati presenti all'assemblea, nessuno prese la parola per opporsi alla decisione di sciogliere gli Ordini professionali.

Secondo le teorie di alcuni storici, questo avvenimento è da considerarsi come una sorta di dipartita spontanea da parte dei professionisti stessi. Secondo altri, al contrario, esso fu un sabotaggio pianificato.

Jean François Fournel, che ha partecipato attivamente a questo acceso dibattito sulla questione, sostiene che l'evidente mancanza di contestazione da parte dei pochi avvocati presenti all'assemblea, è un chiarissimo indizio di come loro stessi non fossero contrari all'abolizione degli Ordini professionali. La giustificazione per questa presa di posizione, sempre secondo Fournel, è da ricercarsi nella rivendicazione nei confronti dei Parlamenti e una visione di nicchia della professione. In poche e semplici parole: l'orgoglio la fece da padrone.

Dalla parte opposta rispetto a Fournel, troviamo, invece, André Damien, il quale sostiene che questo fatto storico non fu dettato da una presa di posizione consapevole, ma da un semplice “effetto domino” conseguente alla scomparsa dell'Ordine di Parigi.

¹ J.B.DUVERGIER, “*Collection complète des lois, dècrets, ordonnances, règlements, avis du conseil d'Etat, publiée sur les éditions officielles du Louvre*”, Parigi, 1834-1949, tomo I, p. 355

L'Ordine degli avvocati in Francia venne ricostituito soltanto nel 1810, durante il periodo Napoleonico, ma in realtà l'autonomia di cui godeva alle origini rimase solo un ricordo, in quanto le camere di disciplina dovevano limitarsi a vagliare l'onore degli iscritti senza poter esercitare alcun effettivo potere disciplinare sugli stessi. Tutto ciò, per evidenziare l'ostilità di Napoleone nei confronti dei corpi interposti tra Stato e cittadino.

In Italia, il modello francese di organizzazione collegiale del ceto venne seguito alla lettera. Iniziò, infatti, a diffondersi l'idea che “[...] *l'ordre est maître de son tableau* [...]”.

Tuttavia, rispetto al modello francese, il sistema italiano fu più difficile da organizzare, poiché la penisola risultava ancora suddivisa in diversi Stati (principati, ducati ecc.) ciascuno con il proprio ordinamento, consuetudini e tradizioni.

Una peculiarità del sistema italiano è relativa alla distinzione tra la figura di avvocato e di causidico. Il causidico è il pubblico funzionario che si occupa della rappresentanza processuale delle parti e della conduzione “materiale”, non giuridica, del procedimento. L'avvocato, invece, è il vero difensore a cui non solo spetta la disputa orale della causa davanti al collegio, ma anche la presentazione di consulti orali, pareri scritti e scritture processuali in genere.

Da ciò emerge che l'avvocato svolge un'attività scientifica (parte direttiva della causa), a differenza del causidico, che svolge un'attività meramente pratica (parte esecutiva della causa).

Inoltre, l'avvocato ha funzioni anche in ambito stragiudiziale (consulenze e arbitrati), mentre le funzioni del causidico sono ristrette all'ambito del processo.

Tale distinzione non è però da intendere con un'accezione universale. Nel Granducato di Toscana, per esempio, la differenza è relativa soltanto al nome delle professioni, mentre nello Stato Pontificio e nel Regno delle due Sicilie le due professioni sono distinte. Anche nel Regno di Sardegna le due professioni sono intese in maniera distinta, ma in questo caso la situazione va analizzata più dettagliatamente.

La prima metà dell'800 fu, infatti, caratterizzata da numerosi cambiamenti in ambito politico, amministrativo e sociale mentre permaneva una certa stabilità nella legislazione riguardante le

professioni forensi. Il Regno di Sardegna si configurava prima come monarchia amministrativa e poi come monarchia consultiva; solo dopo l'entrata in vigore dello Statuto Albertino nel 1848 si ebbe uno Stato costituzionale.

Tra tutti questi cambiamenti rimangono statiche le norme inerenti le professioni forensi: la legislazione vigente in materia risale alle Regie Costituzioni del 1770, che però non danno alcuna definizione che renda possibile distinguere le due professioni di avvocato e di causidico. Queste distinzioni non vengono riscontrate nemmeno nelle fonti normative suppletive a quella del sovrano, come per esempio le decisioni dei Tribunali Supremi (Senati e Camera dei Conti) o i resti del diritto romano.

Notiamo quindi come oggi possa apparire difficile giungere a delle definizioni pacifiche: la maggior parte dei dati raccolti si basano su opere che riguardano la pratica giudiziaria dell'epoca e dalle quali è possibile ricavare qualche informazione o dettaglio che aiuti a distinguere le due figure.

La differenza sostanziale tra i due ruoli professionali consta nella previsione per i causidici di un numero chiuso di soggetti, attraverso il cosiddetto sistema delle "piazze". Inoltre, ai causidici era richiesto l'acquisto di una "piazza" e l'ingresso nel Collegio dei causidici, requisiti in assenza dei quali non era consentito l'esercizio della professione.

Il sistema delle "piazze", rimasto in vigore fino alla nascita della legge del 1857 che liberalizzò la suddetta professione, oltre a svolgere la funzione di filtro censitario, costituiva anche una forma di garanzia per il risarcimento di danni arrecati ai clienti.

Oltre all'acquisto della "piazza", è poi sempre necessario ottenere la cooptazione all'interno del Collegio dei causidici: non è possibile esercitare la professione senza essere iscritti all'associazione corporativa in questione e, nei luoghi dove non esistono i Collegi, la funzione di causidico è svolta dal notaio.

Per gli avvocati, invece, il controllo all'accesso alla professione avveniva a opera del Senato, presso il quale l'aspirante avvocato doveva sostenere un esame di abilitazione o quantomeno ottenere una licenza che gli consentisse l'esercizio della professione.

Altre differenze riguardano anche l'abbigliamento: mentre gli avvocati indossavano una toga di seta, che sottolineava maggiormente la vicinanza del loro impiego a quello dei magistrati supremi o degli accademici, ai causidici non era consentito indossare la toga ma semplicemente un mantello di lana nero.

Un'ulteriore differenza, forse la più importante, riguarda le modalità di accesso ai due mestieri: per lo svolgimento della carriera di avvocato era necessaria la laurea, mentre per i causidici erano sufficienti studi di logica e retorica accompagnati da un anno di studi di Diritto Civile.

Questo percorso di studi avvicinava molto la figura del causidico a quella del notaio, poiché anche per quest'ultimo non era richiesta la laurea. Proprio a causa delle similitudini relative al percorso di studi, dove non vi erano causidici era consentito ai notai l'esercizio della funzione di procuratori *ad litem*.

Venne così a realizzarsi una spaccatura all'interno delle professioni forensi perché si distingueva tra le professioni togate e le professioni non togate, più prestigiose e meritevoli di considerazione sociale le prime, meno le seconde.

Inoltre, per diventare causidico o procuratore occorre svolgere due anni di praticantato presso lo studio di un avvocato o di un procuratore, ma se si vuole ottenere la possibilità di postulare davanti ai tribunali supremi occorre ancora un anno di praticantato presso l'avvocato dei poveri o il procuratore dei poveri. La differenza è che solo agli aspiranti causidici è permesso svolgere il periodo di pratica contemporaneamente agli studi, perché per gli aspiranti avvocati la pratica doveva seguire la laurea in giurisprudenza.

I causidici dovevano poi sostenere un esame di abilitazione presso i tribunali davanti ai quali avrebbero dovuto esercitare. Maggiori dubbi sussistono, invece, per gli avvocati in quanto non è chiaro se potesse essere sufficiente ricevere dal Senato competente una licenza oppure se dovessero sostenere un vero e proprio esame di abilitazione.

A differenza di quanto avviene oggi, in passato si sosteneva che il solo percorso di studi universitario fosse sufficiente per diventare avvocati, dato che a esso seguiva solo il giuramento e un'iscrizione negli appositi elenchi.

In merito all'organizzazione interna e alle funzioni dei Collegi, possiamo dire che si ricalca un sistema analogo a quello dei moderni Ordini. Iscrivere a un Collegio garantiva anche altri privilegi, come il diritto di portare le armi o l'esenzione dall'obbligo di offrire alloggio ai militari.

Per l'esercizio della professione d'avvocato non era, invece, previsto alcun numero chiuso, né la venalità della carica né tantomeno un obbligo di iscrizione ai Collegi. Gli avvocati erano, infatti, soltanto soggetti al sindacato dei magistrati dinnanzi al quale patrocinavano.

Anche la legislazione che si occupava delle due professioni era strutturata in modo differente: le Regie Costituzioni ponevano divieti e obblighi molto più stretti per i causidici rispetto agli avvocati, che risultavano quindi molto più liberi nel compiere le loro attività. Alcuni evincono in ciò una sorta di sfiducia del legislatore nei confronti della figura dei causidici. Agli avvocati, per esempio, veniva lasciato ampio margine di discrezionalità nella determinazione del loro onorario, mentre per i causidici era previsto un tariffario fisso disposto dalle autorità. Da tale analisi emerge come le due professioni fossero distinte per organizzazione, struttura e funzioni. Il poco margine di libertà lasciato ai causidici può forse far pensare che la qualifica di "libero professionista" si addicesse maggiormente agli avvocati e meno ai procuratori.

A sottolineare la distinzione tra le due professioni forensi, oltre al già citato testo delle Regie Costituzioni del 1770, nel 1847 intervenne anche l'istituzione della Corte di Cassazione presso la quale potevano patrocinare soltanto gli avvocati con almeno dieci anni di servizio, previa nomina da parte del sovrano e in un numero non superiore a venti: ciò implica indirettamente la disciplina del numero chiuso.

Tale regime limitativo durò fino al 1850, anno in cui venne abolito il sistema del numero chiuso.

Sei anni dopo venne eliminato anche il requisito della nomina regia. Tutto ciò, in seguito ad accese proteste contro il numero chiuso, promosse anche da Urbano Rattazzi, il quale propose un inizio alla

professione più elastico, per tutti coloro che potevano essere meritevoli. Tra i requisiti richiesti per l'esercizio alla professione vi erano l'anzianità di servizio, il superamento di un esame, il giuramento e il pagamento di un canone annuo. Questa proposta sarebbe stata ripresa in seguito dal Ministro Giovanni De Foresta, il quale portò in Senato un ulteriore disegno di legge sulla professione di procuratore, promosso poi nel 1859. In poche parole, questa legge evidenziava la non compatibilità tra le professioni di avvocato e procuratore.

Fu proprio grazie a essa che vennero distinte in maniera netta e definitiva le due figure professionali di avvocato e causidico.

1.2 Progetti su una legge nazionale di categoria

Con la proclamazione del Regno d'Italia nel 1861 si fa sempre più evidente la necessità di provvedere anche a un'unificazione legislativa dei vari territori della penisola italiana.

Tale scopo può dirsi raggiunto nel 1865 con l'emanazione dei codici unitari.

L'unificazione legislativa costituì il fondamento per le prime discussioni in merito all'opportunità dell'emanazione di una legge professionale di categoria per gli avvocati di tutti i fori italiani.

Questa problematica occupa un ampio spazio di discussione nel corso del Primo Congresso Giuridico Italiano del 1872 e vede l'alternarsi di posizioni nettamente contrastanti a seconda della tradizione locale vigente: la possibilità di una legge nazionale di categoria venne, infatti, facilmente accolta in quelle località in cui gli avvocati erano già organizzati in collegi, mentre nelle altre zone l'intromissione del legislatore venne guardata con sospetto.

Il primo progetto di legge professionale risale al 1866 e venne presentato al Senato dal governo La Marmora e sottoscritto dal guardasigilli Giovanni De Falco. In origine, tale progetto sottolineava e stabiliva l'incompatibilità degli impieghi di avvocato e procuratore, ma l'Ufficio centrale del Senato – pur ammettendo tale distinzione – ne permetteva il cumulo nella stessa persona e nella stessa causa.

Tuttavia, questa sorta di compromesso lasciò delle lampanti contraddizioni che non vennero superate neanche dai successivi progetti. La distinzione tra le due figure professionali venne ritenuta concepibile soltanto per le città di cospicue dimensioni nelle quali si tiene un rilevante numero di cause.

Possiamo affermare che la legge professionale deve la sua nascita alla discussione condotta dagli avvocati durante il primo Congresso giuridico italiano svoltosi a Roma nel 1872.

Gli avvocati intervenuti al dibattito hanno sfruttato l'occasione per sottolineare che l'avvocatura sente la necessità di contribuire alla formazione del nuovo ordinamento nazionale, discutendo quindi le linee direttrici della loro professione ma inserendo tale tema nel più ampio e centrale riguardante le riforme legislative varate dal Parlamento.

Già al momento della nascita della legge professionale le questioni riguardanti l'accesso, lo svolgimento e il controllo dell'attività degli avvocati erano associate alle regole di amministrazione della giustizia e al ruolo istituzionale, quindi sociale, che la categoria intendeva assolvere nel Paese.

A scopo di sottolineare la rilevanza di tale argomento, possiamo ricordare che la quinta tesi del Congresso Giuridico tratta proprio il tema della disciplina delle professioni forensi. Già la relazione presentata al Congresso ricorda fin da subito come la tesi dell'esercizio della professione di avvocato e procuratore ha una rilevanza pari a tutte le questioni di legislazione, che mirano alla tutela sociale dei diritti, e oltretutto è in stretto rapporto con la legge di procedura civile e con l'organizzazione giudiziaria e tocca da vicino la buona amministrazione della giustizia.

Già al momento della compilazione dei nuovi codici era presente la volontà di regolare - con una legge unica - la condizione di avvocato, ma considerato che all'interno della commissione legislativa vi erano moltissime opinioni differenti sul punto, si rimandò l'argomento a tempi successivi.

Al primo Congresso Giuridico, la commissione in questione voleva discutere innanzitutto se le professioni di avvocato e procuratore dovessero essere considerate distinte o se costituivano un ufficio unico nel loro insieme. Ci si domandava, tra l'altro, se l'esercizio di una professione potesse escludere l'esercizio dell'altra.

Dai tempi antichi si vedono tracce di distinzione tra le due professioni, quantunque mai rigorosamente stabilita né tanto meno osservata.

La commissione analizza le fasi storiche dello sviluppo della professione forense partendo dal mondo greco e da quello romano, passando per i cambiamenti innescati dall'influenza della Rivoluzione francese.

È stato messo in evidenza come la grande difficoltà nel porre una distinzione netta tra le due professioni fosse sintomo di una impossibilità nel poterle separare l'una dall'altra in maniera effettiva. In ogni caso, la legge professionale veniva vista come la definitiva salvaguardia della dignità e della libertà, nonostante vi fossero pareri contrari con il timore di un ritorno a una situazione medievale. Inoltre, da questi ultimi non veniva accettata l'idea delle possibili sanzioni disciplinari che si sarebbero potute attuare nei confronti dei colleghi.

Tuttavia, la commissione sottolineò come ogni timore dovesse sparire, in quanto la legge professionale sarebbe servita unicamente per porre delle vere definizioni alle varie professioni.

La legge professionale vide la luce successivamente alla chiusura del primo Congresso Giuridico Nazionale Forense.

1.3 La legge professionale dell'8 giugno 1874 n.1938

Passerò dunque a illustrare la legge professionale dell'8 giugno 1874 n.1938. Essa nacque con lo scopo ben preciso di distinguere le professioni di avvocato e procuratore. Si può dire, infatti, che non vi sia mai stata una differenza ben marcata tra le due figure, poiché, nel corso dei secoli, i due ruoli venivano svolti puntualmente da un unico individuo. La suddetta legge, in effetti, fu la prima nel Regno d'Italia a porre una distinzione, pur mantenendo, in determinati casi, la possibilità di svolgimento dell'esercizio cumulativo delle due professioni.²

² <https://www.avvocatoflash.it/blog/attualita/la-differenza-tra-avvocato-e-procuratore> (consultato il 18 novembre 2022)

Una delle prime differenze che intercorrono tra le figure di avvocato e procuratore è quella dell'iscrizione all'albo di competenza: ogni tribunale doveva avere due albi distinti a cui ciascuna figura professionale era obbligata a iscriversi. Nel caso di esercizio cumulativo, l'incaricato aveva il dovere di immatricolarsi a entrambi gli albi, nonostante vi fosse un limite nello svolgimento della professione in ambito civile: gli avvocati potevano professare in ogni corte d'appello, tribunale o pretura del Regno, al contrario dei procuratori che, in ogni caso, rimanevano legati al distretto dove era collocato il tribunale al quale erano assegnati. E già possiamo notare come questa sia una chiara e netta distinzione tra le due professioni: la libertà di esercitazione dei ruoli.

Partendo con una descrizione più accurata e dettagliata, ma allo stesso tempo semplificata, dei passaggi che occorrevano allo svolgimento della professione di Avvocato, secondo questa legge, per potersi iscrivere all'albo ogni Avvocato doveva possedere una laurea in giurisprudenza almeno da due anni, data e confermata da una qualsiasi Università del Regno. Inoltre, doveva aver sostenuto un esame teorico-pratico di fronte a una Commissione annuale composta da un Consigliere delegato del Presidente della Corte d'Appello, un Sostituto Procuratore Generale nominato a esso, il Presidente del Consiglio dell'Ordine e altri due membri del Consiglio nominati dal Presidente stesso.³

Le figure professionali che potevano iscriversi all'albo erano i Magistrati dell'Ordine Giudiziario che cessavano dalle loro cariche (dopo due anni di esercizio); i Professori di Diritto e i Dottori aggregati di Collegio (entrambi dopo cinque anni di esperienza); i Procuratori laureati in giurisprudenza (dopo sei anni di esercizio, esclusa sospensione o cancellazione dall'albo). Al contrario, non era possibile l'immatricolazione all'albo da parte di Conciliatori e Vice-Pretori.

La domanda di iscrizione veniva gestita dal Presidente del Consiglio dell'Ordine del Collegio e in caso fosse rifiutata, l'aspirante Avvocato poteva rivolgersi alla Corte d'Appello. Naturalmente, qualora un Avvocato avesse deciso di iscriversi a un altro albo, doveva annullare l'iscrizione già esistente.

³ <https://www.ordineavvocatifirenze.eu/wp-content/uploads/2016/01/Legge-del-8.6.1874-n.-1938.pdf> (consultato il 18 novembre 2022)

Secondo l'articolo 16 della sezione III della legge presa in esame, in ciascun Collegio degli Avvocati vi era un Consiglio dell'Ordine.⁴ Qualsiasi Avvocato iscritto all'albo da non meno di cinque anni e almeno trent'anni all'anagrafe poteva far parte del Consiglio dell'Ordine.

Il Consiglio poteva muovere azioni disciplinari contro un qualunque Avvocato iscritto all'albo. In ordine crescente, dalla meno grave alla più gravosa:

- Ammonimento: un semplice avviso di una mancanza commessa dall'Avvocato, seguito dall'invito a non commettere più lo stesso errore.
- Censura: una sorta di ammonimento, ma esercitato in maniera formale.
- Sospensione dall'esercizio della professione per un tempo inferiore o pari a sei mesi.
- Cancellazione dall'albo.

A prescindere dall'azione disciplinare perpetrata nei confronti dell'Avvocato, era necessario che quest'ultimo presenziasse al Consiglio, per poter essere citato in qualsiasi sanzione a suo carico.

Inoltre, se un Avvocato svolgeva al medesimo tempo la professione di Procuratore ed era iscritto a entrambi gli albi, la cancellazione da parte di uno comportava, automaticamente, la cancellazione da parte dell'altro. Naturalmente, con le condizioni opportune, un Avvocato poteva iscriversi nuovamente all'albo.

Passando al Capo III dei Procuratori, escludendo la prima sostanziale differenza con la professione di Avvocato, già sopracitata, per potersi iscrivere all'albo, un Procuratore doveva: essere un cittadino maggiorenne dello Stato; non essere incorso in alcuna condanna che potesse comportare la sospensione o la cancellazione dal suddetto albo; doveva aver svolto corsi e sostenuto esami di formazione in ambito di diritto civile, penale, commerciale, procedura civile e penale; aver atteso almeno due anni dalla pratica forense presso un Procuratore esercente; doveva sostenere un esame teorico e pratico di fronte a una Commissione. Ecco, dunque, come salta all'occhio un'ulteriore e sostanziale differenza tra le due professioni: nella prima, quella dell'Avvocato, era necessaria una

⁴ <https://www.ordineavvocatifirenze.eu/wp-content/uploads/2016/01/Legge-del-8.6.1874-n.-1938.pdf> (consultato il 19 novembre 2022)

vera e propria laurea in giurisprudenza, al contrario del Procuratore che non aveva bisogno dello stesso titolo di studio. Anche qui, comunque, vi è una distinzione tra i Procuratori che erano in possesso di una laurea in giurisprudenza e i Procuratori che, invece, non ne erano provvisti: i primi erano ammessi alla Difesa davanti a tutte le Corti d'assise, mentre i secondi solo in quelle in cui non sedeva la Corte d'appello.

Come per gli Avvocati, anche ogni Collegio dei Procuratori aveva un Consiglio di disciplina. Ulteriore similitudine, sono le note disciplinari che potevano essere mosse nei confronti di un qualunque Procuratore.

Questi sono, a mio avviso, i punti chiave di questa legge, su cui possiamo basarci ancora oggi per poter dare un quadro più preciso delle rispettive figure professionali.

In sostanza: l'Avvocato è un libero professionista che difende un individuo tramite procura o mandato, abilitato all'esercizio della professione dopo aver conseguito una laurea in giurisprudenza, aver conseguito il relativo esame di Stato e successivamente all'iscrizione del suo albo o elenco specifico.

Dall'altra parte, il Procuratore è un professionista di diritto, specializzato in diritto processuale, incaricato, per lo più, della comunicazione o della gestione di un processo, fungendo, dunque, da tramite tra il singolo individuo e il sistema giudiziario. Egli è *“un magistrato con funzioni inquirenti che dirige l'ufficio della Procura.”*⁵

Rimane, comunque, che entrambe le professioni, in certi casi, possano essere svolte cumulativamente dalla stessa persona, nonostante, con l'avvento della legge 24 febbraio 1997 n.127, sia rimasta solo la figura dell'Avvocato.⁶

⁵ <https://www.brocardi.it/dizionario/5269.html> (consultato il 19 novembre 2022)

⁶ <https://www.avvocatoflash.it/blog/attualita/la-differenza-tra-avvocato-e-procuratore> (consultato il 19 novembre 2022)

1.4 Modifiche alla legge professionale nel periodo fascista

L'avvento del periodo fascista segnò non solo un cambiamento piuttosto radicale della legge che ho esposto nel paragrafo precedente, ma un rovesciamento vero e proprio di quella che era la professione forense, passando da un concetto di “libera professione” a “professione intellettuale”.

Ma facciamo un passo alla volta: nei primi anni del Novecento, più precisamente durante l'età giolittiana (corrispondente, ricordiamo, al periodo che intercorse tra il 1903 e il 1914), le associazioni forensi assumevano sempre più il ruolo di associazioni sindacali. Si sentiva il bisogno di rivoluzionare la legge professionale del 1874, nonostante non vi fossero concordanze precise sul *come*. Tra le varie proposte suggerite, per esempio, si pensava al portare i ruoli di avvocato e pubblico ufficiale sul medesimo piano. Oppure si poteva optare per una eliminazione dell'intervento dei magistrati, per far sì che l'Ordine fosse più libero.

Il primo passo concreto che venne compiuto per giungere a questo scopo, fu l'istituzione della Federazione Nazionale degli Avvocati e dei Procuratori (FNAF), a Firenze. Questa Federazione, tra il 1913 e il 1914, cominciò a proporre una serie di azioni che portarono l'opinione pubblica a suo favore, nonostante una sorta di convivenza forzata con i Consigli. Tra queste proposte di modifica della legge professionale del 1874, si può ricordare, senza ombra di dubbio la richiesta di una laurea in giurisprudenza anche per i procuratori e non solo per gli avvocati. Oltretutto, l'avvocato avrebbe dovuto essere riconosciuto anche come pubblico ufficiale. L'accesso, inoltre, non sarebbe stato consentito alle donne. Vi era anche la necessità di istituire due albi per i procuratori, rispettivamente per idonei ed esercenti effettivi. E infine, si propose la creazione di un Consiglio Superiore degli Ordini Forensi, formato da una sezione dedicata alle questioni professionali e da una seconda sezione incentrata sui problemi della giustizia, dove comparivano anche i magistrati.

Tuttavia, il Governo optò per un altro atteggiamento, proponendo un progetto completamente diverso: esso voleva la chiusura dell'albo solo per i procuratori, nonché lo scioglimento dei Consigli.

Questo clima di tensione portò alla sfiducia nei confronti della FNAF, ma la guerra imminente riuscì, paradossalmente, a calmare le acque, dando più priorità agli interessi assistenziali piuttosto che ai lavori di commissione parlamentari, nonostante questi ultimi fossero rimasti attivi.

Solo nel 1919 venne realizzato un nuovo disegno di legge, che prevedeva l'unificazione delle professioni di avvocato e procuratore, nonché esami più complessi e il numero chiuso. Questo progetto subì ulteriori modifiche nel 1921, prima da parte del guardasigilli Fera e, successivamente, da parte del ministro Rodinò. Ovviamente, nacquero ulteriori polemiche in seguito a tutta questa indecisione sul da farsi, ma fu anche il battesimo di una nuova federazione: la Federazione Nazionale Forense, che si proponeva come sindacato sia per gli avvocati che per i procuratori. Nonostante essa si proclamasse come un'erede della ormai decaduta FNAF, risultava essere completamente di parte in ambito politico, data la sua unione al regime fascista che aveva preso piede nel Paese e che si nutriva della fiducia datagli dal ceto forense. Ciononostante, non è possibile fare un'analisi approfondita, dettagliata e soprattutto certa del pensiero dilagante tra gli avvocati, nonostante un gran numero avesse presenziato durante le elezioni del 1924.

Si può, comunque, supporre che una parte consistente di queste figure professionali fosse, se non contraria, quantomeno in disaccordo con l'annessione fascista alle organizzazioni sindacali esterne: infatti, nel 1923, con la dichiarazione di incompatibilità tra l'iscrizione al partito fascista e l'iscrizione a organizzazioni sindacali esterne, molti avvocati decisero di abbandonare la Federazione Nazionale Forense, per annettersi alla Corporazione delle professioni intellettuali, risalente al 1922.

Inoltre, come controparte della Federazione Nazionale Forense (FNF), nacque l'Associazione Forense Italiana (AFI): la prima si occupava di problemi professionali, la seconda di questioni politiche. Ma la FNF si ritrovò completamente svuotata dei suoi iscritti dopo il 1926, quando venne istituito un organo statale che aveva un potere decisionale, sostanzialmente, su Ordini, albi e disciplina degli immatricolati: il Consiglio Superiore Forense, creato grazie alla legge 26 marzo 1926 n. 453. Non solo: con l'avvento della disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro, datata 3

aprile 1926 (n.563)⁷, è vietato a qualsiasi sindacato unico obbligatorio di avere rapporti con la FNF: *“In nessun caso possono essere riconosciute associazioni che, senza l’autorizzazione del Governo, abbiano comunque vincoli di disciplina o dipendenza con associazioni di carattere internazionale.”*⁸

Tra il 1926 e il 1928, i Consigli degli Ordini vennero rimpiazzati dalle Commissioni Reali, le quali avevano il compito di regolamentare gli albi, dando inevitabilmente il via a un’operazione di “pulizia” di tutti coloro che non agivano secondo gli interessi dello Stato: le Commissioni Reali, diventarono dunque dei veri e propri organi statali, nonostante la permanenza degli Ordini, seppur questi non godessero più del potere di cui disponevano in precedenza. Questo fu il primo passo verso l’intellettualizzazione della professione forense.

Rivale delle Commissioni Reali fu il Sindacato Nazionale Fascista degli avvocati e dei procuratori (SNF), nato nel 1927. Ma questa lotta durò pochi anni: con il Regio decreto convertito con modificazioni nella legge 22 gennaio 1934 n.36⁹, le Commissioni Reali e gli Ordini vennero sostituiti dai Sindacati fascisti degli avvocati e dei procuratori e dai Direttori dei sindacati.

Questo atto comportò alla modifica della legge professionale: tra i cambiamenti più significativi posso menzionare l’esclusione del consigliere delegato dall’esercizio della professione forense di avvocato o procuratore oppure una maggiore agevolezza nell’iscrizione all’albo per i procuratori che non solo possedevano una laurea in giurisprudenza, ma che avevano anche servito la patria in combattimento. Persino l’esame per l’inizio alla professione subì dei cambiamenti significativi, con l’aggiunta della disciplina del diritto corporativo e sindacale.

Ecco dunque il motivo di questo cambiamento radicale, a livello ontologico, per quanto concerne la professione forense: i Sindacati avevano una libertà d’azione tale da aver sindacalizzato quelle che

⁷ [https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1926-04-03;563#:~:text=Disciplina%20giuridica%20dei%20rapporti%20collettivi,\(026U0563\)&text=Capo%20I.&text=e%20dei%20contratti%20collettivi%20di%20lavoro](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1926-04-03;563#:~:text=Disciplina%20giuridica%20dei%20rapporti%20collettivi,(026U0563)&text=Capo%20I.&text=e%20dei%20contratti%20collettivi%20di%20lavoro). (consultato il 22 novembre 2022)

⁸ Capo I, art. 6, consultabile su [https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1926-04-03;563#:~:text=Disciplina%20giuridica%20dei%20rapporti%20collettivi,\(026U0563\)&text=Capo%20I.&text=e%20dei%20contratti%20collettivi%20di%20lavoro](https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1926-04-03;563#:~:text=Disciplina%20giuridica%20dei%20rapporti%20collettivi,(026U0563)&text=Capo%20I.&text=e%20dei%20contratti%20collettivi%20di%20lavoro). (consultato il 22 novembre 2022)

⁹ Consultabile su <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1933-11-27;1578lvig=> (consultato il 22 novembre 2022)

dovevano essere delle “libere professioni”, conducendo, quindi, a una trasformazione totale di tali ruoli a un livello puramente intellettuale e politico.

1.5 La nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense – legge 31 dicembre 2012 n.247

Ma passiamo a tempi più moderni, più precisamente alla Legge Professionale varata il 31 dicembre dell’anno 2012, n.247. Questo disegno di legge aveva il compito di disciplinare ulteriormente la professione dell’avvocato.¹⁰ Esso si può riassumere sommariamente in tre punti fondamentali:

- Una maggiore selezione per l’avviamento alla professione
- Formazione e assicurazione civile obbligatoria
- Un controllo più rigido sulla correttezza dei legali

In merito al primo punto, è doveroso specificare che l’avviamento alla professione comprendeva anche una garanzia de *“l’indipendenza e l’autonomia degli avvocati, indispensabili condizioni dell’effettività della difesa e della tutela dei diritti.”*¹¹. Inoltre, si tendeva a dare più spazio e possibilità ai giovani¹², sempre e comunque dopo un tirocinio della durata non minore di 18 mesi. L’avvocato, sempre secondo questo disegno di legge, aveva il dovere di continuare ad aggiornare le proprie competenze, per poter assicurare la qualità della prestazione nei confronti dei clienti.

Naturalmente, questa nuova Legge Professionale non prevedeva solo questi tre punti, poiché essa voleva concentrarsi anche su una salvaguardia dei cittadini più elevata, mediante una specifica competenza stragiudiziale.¹³

¹⁰https://www.professionegiustizia.it/documenti/guide/legge_professione_forense_legge_31_dicembre_2012_n_247/1/ (consultato il 24 novembre 2022)

¹¹https://www.professionegiustizia.it/documenti/guide/legge_professione_forense_legge_31_dicembre_2012_n_247/1/ (consultato il 24 novembre 2022)

¹²https://www.professionegiustizia.it/documenti/guide/legge_professione_forense_legge_31_dicembre_2012_n_247/1/ (consultato il 24 novembre 2022)

¹³<https://www.altalex.com/documents/codici-altalex/2014/11/05/riforma-forense-la-nuova-legge-professionale-in-gazzetta> (consultato il 24 novembre 2022)

Inoltre, era permessa la formazione di società tra avvocati, comprese quelle multidisciplinari.

Parlando di compenso, è stato deciso che la tariffa venisse decisa tramite un colloquio tra l'avvocato e il suo cliente, rendendo note a quest'ultimo tutte le implicazioni legate alle complicazioni del caso in questione. Nel caso non vi fosse stato alcun accordo tra avvocato e cliente, si sarebbero applicate le tariffe professionali vincolanti.

Secondo l'art. 2 della suddetta legge, *“l'iscrizione a un albo circondariale è condizione per l'esercizio della professione di avvocato.”*¹⁴, ma solo dopo aver ottenuto una laurea in giurisprudenza, conseguita dopo quattro anni di studio.

Sempre seguendo quanto detto nell'art. 2, l'avvocato deve occuparsi *“dell'assistenza, della rappresentanza e la difesa nei giudizi davanti a tutti gli organi giurisdizionali e nelle procedure arbitrali rituali.”*¹⁵.

Questa Legge professionale, tuttavia, non è stata l'ultima a essere redatta: essa è stata aggiornata il 23 dicembre 2017.

Inoltre, seguendo quanto declamato nell'art. 3 della Legge Professionale varata nel 2012, possiamo notare come ci si concentri su un discorso puramente deontologico, con norme e direttive ben precise nei confronti dell'operato dell'avvocato.

Tuttavia, ho deciso di non approfondire queste norme e direttive in questo paragrafo, perché è proprio su questa tematica che voglio incentrare il secondo capitolo di questo elaborato, poiché trovo che essa rappresenti un punto cruciale per la comprensione e per lo svolgimento corretto della professione.

¹⁴https://www.professionegiustizia.it/documenti/guide/legge_professione_forense_legge_31_dicembre_2012_n_247/1/ (consultato il 24 novembre 2022)

¹⁵https://www.professionegiustizia.it/documenti/guide/legge_professione_forense_legge_31_dicembre_2012_n_247/1/ (consultato il 24 novembre 2022)

2. IL DISCORSO DEONTOLOGICO SULLA PROFESSIONE DELL'AVVOCATO

2.1 L'Articolo 3 della legge 31 dicembre 2012, n.247 e le norme deontologiche del CNF

Come ho già detto poc' anzi, all'interno della legge 31 dicembre 2012, n.247, vi è l'art. 3, che si occupa di esplicitare, in maniera sintetica, tutti quelli che sono i doveri, anche e soprattutto, dal punto di vista deontologico della professione dell'avvocato.

Innanzitutto, esso si preoccupa di sottolineare che, comunque, ogni qualvolta l'avvocato dovesse essere chiamato per esercitare la professione, egli *“ha obbligo [...] di prestare la difesa d'ufficio, in quanto iscritto nell'apposito elenco”*¹⁶. Altro punto messo in evidenza, prima di procedere con il codice deontologico dell'avvocatura, sono la salvaguardia e il rispetto nei confronti di tutti i principi che governano una concorrenza giusta e leale, con un mantenimento costante di decoro e dignità.

Infatti, come viene espresso chiaramente nell'art. 9 del codice deontologico di questa professione: *“L'avvocato, anche al di fuori dell'attività professionale, DEVE osservare i doveri di probità, dignità e decoro, nella salvaguardia della propria reputazione e della immagine della professione forense.”*¹⁷.

Già da queste poche righe, a mio avviso, è intuibile quanto l'ago della bilancia tra morale e dovere professionale abbia un equilibrio a tratti precario. È evidente come la vita privata e la vita lavorativa di una tale figura professionale, siano strettamente correlate e quanto la prima possa influenzare anche negativamente la seconda.

¹⁶https://www.professionegiustizia.it/documenti/guide/legge_professione_forense_legge_31_dicembre_2012_n_247/1/ (consultato il 2 dicembre 2022)

¹⁷https://www.camerepenali.it/cat/10062/lavvocato_%C3%A8_tale_anche_al_di_fuori_dellattivit%C3%A0_professionale.html#:~:text=L'articolo%209%20del%20nostro,della%20immagine%20della%20professione%20forense%E2%80%9D. (consultato il 14 dicembre 2022)

Anche perché bisogna considerare un concetto di non poco conto quando si tratta di deontologia nella figura professionale dell'avvocato, ovvero la visione di etica morale. Più nello specifico, infatti, si parla di "*particolarismo morale*" che, a differenza della *morale* che viene applicata spesso in campo comune e sociale, si riferisce a contesti più distinti, giustificando determinate prese di posizione e azioni a seconda della figura, della professione o del ruolo di riferimento.¹⁸ Difatti, come viene specificato nel primo capitolo del volume "*Etica delle professioni legali*" di Isabel Trujillo: "*Il particolarismo inteso in questo senso è il risultato di un processo di diversificazione morale: si può distinguere, infatti, un'etica differenziata (o etica di ruolo). Quest'ultima – a sua volta – può diversificarsi in relazione a una pluralità di posizioni che vengono in rilievo.*"¹⁹.

Ecco dunque come viene spiegato fin da subito che le professioni legali non sono, per così dire, "governate" dalle stesse leggi morali che vengono applicate in qualunque altro contesto, in modo da poter giustificare l'operato della figura professionale presa in esame. E anche il concetto della suddetta morale assume l'aspetto di "*morale professionale*"²⁰.

È comunque vero che già la parola "*deontologia*" comporta un certo tipo di riflessione, poiché con questa espressione si indica un insieme di norme e regole di condotta che sono applicabili non in campo generico, ma puramente professionale. Non è scontato sottolineare che questo insieme di regole nulla ha a che vedere con l'applicazione tecnica della professione presa in esame, qualunque essa sia. Esso si preoccupa di delineare unicamente l'operato comportamentale.

Altrettanto importante è la specificazione che questo complesso di norme non si riferisce in alcun modo alle cosiddette "*regole di costume*", ovvero tutti quegli atteggiamenti che possono redigere un profilo di buona educazione e stile. Un esempio di regola di costume può essere l'atteggiamento di un giovane avvocato nei confronti di un collega più anziano e con più esperienza di lui.

¹⁸Questo concetto è ampiamente spiegato all'interno del primo capitolo de "*Etica delle professioni legali*" di Isabel Trujillo, Il Mulino, 2013

¹⁹Primo capitolo intitolato "*Etica generale ed etica di ruolo*" del libro "*Etica delle professioni legali*" di Isabel Trujillo, Il Mulino, 2013, pag. 17

²⁰Il concetto di "*morale professionale*" viene spiegato in maniera più dettagliata e approfondita nel primo capitolo, intitolato "*Etica generale ed etica di ruolo*", del volume "*Etica delle professioni legali*" di Isabel Trujillo, Il Mulino, 2013, pag. 18

Inoltre, è doveroso specificare che con l'espressione "*codice deontologico*", non si intende solo la deontologia inerente alla professione forense, ma ci si riferisce a un vero e proprio documento che può essere redatto per qualunque tipo di ruolo lavorativo (si pensi, per esempio, ai medici o agli psicologi) e che, naturalmente, può essere soggetto sicuramente a cambiamenti e modifiche nel corso del tempo, a seconda del contesto culturale e storico in cui ci si trova.

Nel caso del Codice Deontologico della professione forense, è doveroso specificare che l'ultima revisione di queste regole, ha avuto luogo durante la seduta del consiglio nazionale forense avvenuta il 31 gennaio 2014.

Tornando a ciò che viene proposto nell'art. 3 della legge varata nel 2012, il punto n. 3 chiarisce che qualunque avvocato deve attenersi alle norme deontologiche presentate dal CNF (Consiglio Nazionale Forense).

Seguendo quanto detto nell'art. 1 del Titolo 1, intitolato "*Principi generali*", al punto 3 viene specificato: "*Le norme deontologiche sono essenziali per la realizzazione e la tutela dell'affidamento della collettività e della clientela, della correttezza dei comportamenti, della qualità ed efficacia della prestazione professionale.*"²¹. Viene altresì sottolineato come tali norme deontologiche debbano essere seguite anche in ambito privato qualora esso dovesse compromettere l'immagine della professione forense²², come ho già approfondito precedentemente.

Nell'art. 4, intitolato "*Volontarietà dell'azione*", per essere ancora più chiari, viene espresso che qualsiasi norma disciplinare sarà applicata nel caso l'avvocato non dovesse rispettare i "*doveri e le regole dettati dalla legge e dalla deontologia*"²³.

È chiaro, dunque, come la deontologia sia un fattore estremamente importante all'interno della professione dell'avvocato.

²¹<https://www.consiglionazionaleforense.it/documents/20182/451926/Nuovo+Codice+Deontologico+Forense/dde0cdb5-a420-4379-9c46-c3872163f763> (consultato il 4 dicembre 2022)

²²Art. 2 – *Norme deontologiche e ambito di applicazione*, Titolo 1, consultabile su <https://www.consiglionazionaleforense.it/documents/20182/451926/Nuovo+Codice+Deontologico+Forense/dde0cdb5-a420-4379-9c46-c3872163f763> (consultato il 4 dicembre 2022)

²³<https://www.consiglionazionaleforense.it/documents/20182/451926/Nuovo+Codice+Deontologico+Forense/dde0cdb5-a420-4379-9c46-c3872163f763> (consultato il 4 dicembre 2022)

Citando Papa Paolo IV, una delle qualità imprescindibili di cui deve disporre un avvocato per essere considerato tale, è la capacità di *“allargare il suo sguardo oltre i confini della legge scritta e della giustizia umana, per ispirarsi a quella divina, ideale di ogni perfezione.”*²⁴.

In merito alla deontologia applicabile all'avvocatura, sono da citare le dodici regole morali dell'avvocato, tratte da *“Degli obblighi de' giudizi, avvocati, accusatori e rei”* di Alfonso de Liguori:

- Le cause considerate ingiuste non devono essere mai accettate, poiché possono mettere a rischio il decoro dell'avvocato.
- La causa non va difesa con mezzi illeciti.
- L'avvocato non deve aggravare il cliente di spese indoverose, poiché in tal caso gli rimane l'obbligo di restituzione.
- Bisogna trattare le cause dei clienti come se fossero le proprie.
- Lo studio dei processi è essenziale per un buon esercizio della professione.
- Un avvocato che pecca di negligenza nei confronti del suo cliente pecca contro la giustizia stessa.
- L'avvocato deve implorare Dio perché lo aiuti nella difesa, poiché è il Signore stesso il primo protettore della giustizia.
- L'avvocato non può accettare cause che risultino superiori alle sue capacità.
- Gli avvocati cattolici devono sempre e comunque rispettare giustizia e onestà.
- Qualora un avvocato perda una causa per colpa della sua negligenza, deve riparare a ogni danno.
- Per difendere una causa, un avvocato deve essere veridico, sincero, rispettoso e ragionato.
- Scienza, diligenza, verità, fedeltà e giustizia sono i requisiti di cui deve disporre un avvocato per esercitare la professione.²⁵

²⁴<https://www.gliscritti.it/blog/entry/4516> (consultato il 14 dicembre 2022)

²⁵Queste regole sono consultabili sul sito <http://www.studiolegalefraticelli.it/deontologia-2/le-xii-regole-morali.html> (consultato il 14 dicembre 2022)

Inoltre, l'art 13 del CDF (acronimo di Codice Deontologico Forense) esprime chiaramente quanto sia di vitale importanza il dovere di segretezza da parte dell'avvocato, non solo prima e durante il processo, ma anche successivamente. Ciò che viene detto tra avvocato e cliente verrà sempre tutelato dal segreto professionale: *“L'avvocato è tenuto, nell'interesse del cliente e della parte assistita, alla rigorosa osservanza del segreto professionale e al massimo riserbo su fatti e circostanze in qualsiasi modo apprese nell'attività di rappresentanza e assistenza in giudizio, nonché nello svolgimento dell'attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale e comunque per ragione professionale.”*²⁶.

Rilevante risulta essere anche l'art. 39 del Codice Deontologico, che impone all'avvocato il dovere di *“consentire ai propri collaboratori di migliorare la loro formazione professionale e non impedire od ostacolare la loro crescita formativa [...]”*²⁷. In pratica, l'avvocato deve fungere, in qualche modo, anche da mentore nei confronti della figura del praticante.

Non è scontato affermare che, in ogni caso, il praticante non è astenuto dalla messa in pratica delle norme contenute nel Codice Deontologico Forense e che anch'egli è tenuto a rispettarle in maniera rigorosa.

L'art. 18 del Codice Deontologico Forense specifica, invece, quelli che sono i comportamenti che l'avvocato deve mantenere nei rapporti con la stampa: infatti, è obbligatorio da parte della figura forense, un atteggiamento di estrema riservatezza, proprio in virtù del diritto alla privacy esercitato nei confronti del suo cliente.

Seguendo il discorso deontologico, si possono riscontrare tre punti fondamentali, tre virtù da rispettare, di cui parlerò dettagliatamente di seguito: lealtà, imparzialità e giustizia.

²⁶<https://giuricivile.it/deontologia-forense-per-un-avvocato-cose-e-cosa-prevede/> (consultato il 14 dicembre 2022)

²⁷<https://giuricivile.it/deontologia-forense-per-un-avvocato-cose-e-cosa-prevede/> (consultato il 14 dicembre 2022)

2.2 *La prima virtù: la lealtà*

Innanzitutto, che cos'è la lealtà? Derivante dall'espressione latina "*legalitas*", essa descrive un atteggiamento umano dedito al rispetto di determinati valori di correttezza in qualunque situazione, anche la più tediosa. Essa entra in atto soprattutto quando si tratta di rapporti relazionali molto stretti, come i legami di amicizia, di parentela e via dicendo.

Nel volume "*Etica delle professioni legali*", già citato in precedenza, viene descritto come il diritto riconosca positivamente questi tipi di legami.²⁸ Ma è altrettanto vero che il diritto riconosce la lealtà all'ordinamento giuridico. Si può pensare alla lealtà giuridica come a una sorta di rispetto delle regole, dettato da un vincolo obbligatorio verso qualcuno o qualcosa (come, appunto, l'iscrizione all'albo degli avvocati). Tuttavia, in questo modo sembrerebbe quasi che per diventare delle figure professionali legali di spicco, sia necessario "imparare a memoria" ogni legge o norma vigente. È scontato precisare che tale compito è impossibile. Ecco quindi che entra in gioco il pensiero critico, la capacità di "*pensare come un giurista*"²⁹, il che comporta che la lealtà venga espressa appieno nell'essere più propensi a scegliere una soluzione dettata dalle regole che non, al contrario, da soluzioni di altra natura.

In sintesi, non deve essere il pensiero soggettivo a guidare la figura professionale. L'applicazione di questo modo di ragionare può sembrare, effettivamente, piuttosto difficile: dopotutto, noi esseri umani siamo creature estremamente empatiche (nonostante certe nostre azioni possano affermare il contrario) e agire con tale freddezza e con tale calcolo potrebbe risultare quantomeno un'impresa di non poco conto. La figura professionale deve dunque pensare al diritto non come un insieme di regole, norme e leggi scritte su un pezzo di carta, ma esse andrebbero viste come uno strumento per la costruzione di uno schema sociale che va rispettato per mantenere l'ordine.

²⁸Capitolo 5, intitolato "*La lealtà*", del volume "*Etica delle professioni legali*" di Isabel Trujillo, Il Mulino, 2013.

²⁹Il concetto del "pensare da giurista" viene ampiamente spiegato nel capitolo 5, "*La lealtà*", del volume "*Etica delle professioni legali*" di Isabel Trujillo, Il Mulino, 2013, pag. 126.

Naturalmente, proprio per il motivo che ho spiegato sopra, non sempre ciò avviene: è dovere dell'avvocato rinunciare all'incarico o addirittura dimettersi qualora i fatti non fossero condivisi a livello personale.³⁰ Questo fattore potrebbe essere accentuato, ai giorni nostri, dalla globalizzazione. Il rovescio della medaglia di questo avvenimento è l'assottigliamento dei confini geografici, portando, inconsciamente, a una minor identificazione di sé e del proprio Paese, nonché della propria lealtà come cittadino.³¹

Ma vi è un aspetto nella lealtà piuttosto controverso: come ho già detto poc'anzi, essa comporta un'obbedienza a certi valori e certi legami. Ecco dunque che sorge spontanea un'osservazione per niente scontata e cioè che la lealtà è di parte, ovvero opposta all'imparzialità. Essa predilige certi modi di agire e di comportarsi, poiché giustificati da determinati attaccamenti solo verso alcuni individui. Ne consegue che la lealtà non può essere applicata a un discorso "globale"³², di totalità.

È doveroso quindi sottolineare, date tutte queste premesse e questa soggettività inevitabilmente latente, quanto la lealtà sia stata difficilmente accettata come una vera e propria virtù in ambito di professioni forensi.³³ A favore dell'assegnazione del ruolo di virtù "[...] è che la lealtà non sia altro che una forma di devozione verso certe persone o istituzioni, derivanti da fatti naturali o elettivi, ma sempre casuali, i quali una volta formati e consolidati, qualunque sia la loro origine, richiedono la rinuncia al giudizio sul valore della stessa relazione, postulano cioè un impegno incondizionato."³⁴

Inoltre, è doveroso distinguere la *fedeltà* dalla *lealtà*, che spesso vengono usate erroneamente come sinonimi. Non è proprio così, poiché la prima presuppone un'attenzione più mirata all'oggetto o alla persona con cui si instaura questo tipo di legame.

³⁰Capitolo 5, "La lealtà", del volume "Etica delle professioni legali" di Isabel Trujillo, Il Mulino, 2013, pag. 130

³¹Concetto ampiamente spiegato nel paragrafo "Le nuove sfide del pluralismo giuridico" del capitolo 5 del volume "Etica delle professioni legali" di Isabel Trujillo, Il Mulino, 2013, pag. 131

³²Una spiegazione approfondita sull'utilizzo di questa parola inerente al discorso della lealtà, è consultabile nel paragrafo "Le nuove sfide del pluralismo giuridico" del capitolo 5 del volume "Etica delle professioni legali" di Isabel Trujillo, Il Mulino, 2013, pag. 134

³³"Etica delle professioni legali" di Isabel Trujillo, Il Mulino, 2013, pag. 117

³⁴Kleining 1993, 34, "Etica delle professioni legali" di Isabel Trujillo, Il Mulino, 2013, pag. 118

Rimane comunque che la figura professionale dell'avvocato resta piuttosto ambigua, in quanto egli rimane leale al rispetto delle leggi, ma anche al sacrosanto diritto della difesa del suo cliente.³⁵

2.3 La seconda virtù: l'imparzialità

Altra virtù di rilevante importanza per quanto concerne la figura professionale dell'avvocato, è la capacità di essere imparziale. In che cosa consiste l'imparzialità? Come espresso nel sesto capitolo del volume *“Etica delle professioni legali”*: [...] *l'imparzialità esprime un equilibrio tra diverse ipotesi o tra diverse parti. Si pone un problema di imparzialità laddove vi sono più ipotesi plausibili e più parti coinvolte e occorre dare un giudizio rispetto alle parti proposte.*³⁶.

Come è facilmente intuibile, l'imparzialità in una figura professionale legale è una prerogativa insostituibile, in quanto essa assume anche un concetto di universalità, ovvero di applicazione in qualunque caso. Tale concetto è espresso appieno dalla parola stessa *“giudicare”*: *“Giudicare significa discernere, esaminare, valutare, discriminare, operazioni intuitivamente ascrivibili alla ragione.”*³⁷

In maniera estremamente sintetica, il principio fondamentale che governa questa virtù e che nel volume già citato viene menzionato come *“la regola d'oro”*³⁸, è la frase cliché *“Non fare agli altri ciò che non vuoi venisse fatto a te”*.

Contrariamente a quanto si possa credere, alla pari del discorso di distinzione tra fedeltà e lealtà, *imparzialità* e *neutralità*, non indicano affatto lo stesso modo di agire³⁹, poiché la seconda implica una totale mancanza di presa di posizione. Si potrebbe aprire un dibattito in merito, ovvero su come

³⁵Concetto espresso a pag. 139 del volume *“Etica delle professioni legali”* di Isabel Trujillo, Il Mulino, 2013

³⁶Capitolo 6, *“L'imparzialità”*, del volume *“Etica delle professioni legali”* di Isabel Trujillo, Il Mulino, 2013, pag. 145

³⁷Pag. 149 del libro *“Etica delle professioni legali”* di Isabel Trujillo, Il Mulino, 2013

³⁸Pag. 146 del libro *“Etica delle professioni legali”* di Isabel Trujillo, Il Mulino, 2013

³⁹Concetto ampiamente spiegato nel sesto capitolo del volume *“Etica delle professioni legali”* di Isabel Trujillo, Il Mulino, 2013

anche la scelta di astenersi indichi una presa di posizione precisa, ma non è questa la sede giusta per farlo. Rimaniamo sul principio iniziale, cioè la neutralità come astensione.

Al contrario, l'imparzialità nel mondo giuridico indica una presa di posizione scandita da determinati criteri e leggi.

Possiamo dunque associare l'imparzialità con *l'equità* o con *l'obiettività*.⁴⁰

Tuttavia, non bisogna portare all'estremo l'oggettività, poiché è impossibile che un'azione sia totalmente sbagliata o totalmente giusta in qualunque caso preso in esame. Ritorna, ancora una volta, il discorso di umanità, che ho già menzionato nel paragrafo inerente alla lealtà: paradossalmente, è impossibile adottare un punto di vista obiettivo senza un'esperienza emotiva alle spalle.

Non solo: è necessario, per elaborare un giudizio neutrale e oggettivo, osservare la situazione da più punti di vista.

In conclusione, l'imparzialità giuridica ha il compito di elaborare una serie di decisioni giustificate da "*ragioni giuridiche*"⁴¹, ma anche di rendere tali decisioni coerenti con le decisioni che si prenderanno in situazioni future, quindi universali.

2.4 La terza virtù: la giustizia

Veniamo infine alla terza virtù, la più scontata, oserei dire: la giustizia.

Esattamente come per l'imparzialità, anche la giustizia deve conservare un aspetto universale, in quanto: "*[...] è una qualità che si può applicare ad azioni, ad agenti, a regole, a procedure, a istituzioni, ma in modo analogico e non equivoco, cioè conservando qualcosa di comune a tutti questi significati, pur articolandosi in modi diversi in ciascuno di essi.*"⁴²

⁴⁰Il concetto di "equità" è riscontrabile a pag. 154 del volume "*Etica delle professioni legali*" di Isabel Trujillo, Il Mulino, 2013

⁴¹Pag. 161 del volume "*Etica delle professioni legali*" di Isabel Trujillo, Il Mulino, 2013

⁴²Pag. 167, inizio del paragrafo "*La giustizia come virtù*" del settimo capitolo del volume "*Etica delle professioni legali*" di Isabel Trujillo, Il Mulino, 2013

Sinteticamente, la giustizia è l'applicazione concreta della disciplina del diritto, ovvero *“la capacità concreta da parte degli agenti di compiere il giusto nel concreto”*⁴³. Di conseguenza, la giustizia del caso concreto è pari al concetto di equità di cui parlavo sopra.

Come si può vedere, queste tre virtù sono tutte indissolubilmente collegate tra loro e una spiega i valori dell'altra, quasi fosse un concetto circolare.

Tornando alla giustizia, *l'alterità* è sicuramente un concetto chiave in grado di spiegare in che modo la figura professionale possa applicare una giusta azione concreta, come presuppone il principio stesso di giustizia: essa rappresenta *“il rapporto, la relazione con altro/i soggetto/i”*⁴⁴.

La seconda prerogativa della giustizia è, naturalmente, *l'eguaglianza dovuta*, ovvero il diritto di eguaglianza di un individuo.

Infine, la terza caratteristica della giustizia è *la spettanza (o carattere dovuto)*, la quale si preoccupa di distinguere i rapporti non dovuti come amore e amicizia, ma che sono sullo stesso piano.

Risulta forse superfluo affermare quanto il giurista debba essere dotato di ottime capacità di giudizio, poiché egli deve essere in grado di comprendere la rilevanza o meno di un fatto in particolare per la sussistenza di un giudizio oggettivo, sempre per menzionare il discorso sull'imparzialità e sull'obiettività.

Ovviamente, la figura professionale non deve essere soggetta a pregiudizi, che possono implicare una discriminazione e un inquinamento nella capacità di giudizio.

Esistono, tuttavia, due tipi di giustizia: quella legale e quella sociale. Se la prima è di applicazione piuttosto semplice, la seconda non lo è altrettanto, in quanto *“ha a oggetto la distribuzione di benefici e di oneri risultanti dalla cooperazione sociale. [...] si identifica con la giustizia distributiva [...]”*⁴⁵.

Da questa definizione, consegue la visione della giustizia sociale come una giustizia inerente ai rapporti tra i membri della comunità. Ecco perché vi è una certa complicazione nell'applicazione di

⁴³Pag. 168 de *“Etica delle professioni legali”* di Isabel Trujillo, Il Mulino, 2013

⁴⁴Pag. 169 de *“Etica delle professioni legali”* di Isabel Trujillo, Il Mulino, 2013

⁴⁵Pag. 173 de *“Etica delle professioni legali”* di Isabel Trujillo, Il Mulino, 2013

questa forma di giustizia: sostanzialmente, nella prima si sottopone ogni individuo al principio dell'eguaglianza, mentre nella seconda si deve porre l'attenzione sul singolo individuo e sul singolo contributo.⁴⁶

⁴⁶La differenza dettagliata e analitica tra questi tipi di giustizia è consultabile nel paragrafo *"Il giurista e il rule of law"* del settimo capitolo de *"Etica delle professioni legali"* di Isabel Trujillo, Il Mulino, 2013

3. L'UNIONE DEGLI ORDINI FORENSI DELLA SICILIA

Infine, date le mie origini, mi sembra, oserei dire, indispensabile dedicare un piccolo approfondimento all'Unione degli Ordini Forensi della Sicilia.

Come afferma il punto I dello Statuto UOFS (acronimo, appunto, di Unione degli Ordini Forensi della Sicilia): *“Tra i consigli degli Ordini degli Avvocati della Sicilia è costituita l’associazione dei Consigli medesimi sotto la denominazione “UNIONE DEGLI ORDINI FORENSI DELLA SICILIA” [...]”*⁴⁷.

L'UOFS ha sede a Palermo e ha come scopo principale quello di analizzare e porre soluzione a ipotetici problemi che concernono le professioni forensi e la giustizia. Oltre ciò, l'Unione presenta anche altri obiettivi, non ultimo quello di promuovere la formazione alla professione.⁴⁸

Inoltre, essa si preoccupa di comunicare con le altre Regioni, con università ed enti locali.

Essa è costituita da tre organi: l'Assemblea dei rappresentanti degli Ordini Forensi della Sicilia; il Presidente del Consiglio Direttivo; il Consiglio Direttivo.

È doveroso porre un accento sugli scopi che si prepongono al primo organo, l'Assemblea. Infatti, essa può assumere due forme: ordinaria e straordinaria. Entrambi i tipi di Assemblea vengono convocati almeno una volta all'anno da parte del Presidente o da parte dei rappresentanti dei Consigli dell'Ordine o del Consiglio Direttivo (almeno cinque rappresentanti).

L'Assemblea ordinaria si pone come obiettivo quello di stilare un bilancio delle quote versate annualmente dai membri di ogni Consiglio dell'Ordine, in base, naturalmente, al numero di iscritti all'albo, nonché di discutere di qualsiasi argomentazione messa in evidenza quotidianamente dagli stessi membri.

⁴⁷È possibile consultare online il PDF dello Statuto, sul sito ufficiale dell'Unione degli Ordini Forensi della Sicilia.

⁴⁸<https://unioneordiniforensisicilia.it/node/4#:~:text=L'Unione%20degli%20ordini%20Forensi,Avvocatura%20nel%20territorio%20della%20regione> (consultato il 9 dicembre 2022)

Per comprendere che tipi di tematiche vengano trattati durante questi congressi, posso citare, a titolo di esempio, le mozioni ammesse all'adesione dei Delegati dell'Ordine degli Avvocati di Enna⁴⁹: il tema n.1 era intitolato *“Un nuovo ordinamento per un'Avvocatura protagonista della tutela dei diritti nel tempo dei cambiamenti globali”*; nel tema n.2 si parlava, invece, di attuazione delle riforme e degli effetti anche economici sull'esercizio della professione; e ancora, il tema n.3 si incentrava sul discorso dell'intelligenza artificiale in campo processuale.⁵⁰

Una delle ultime mozioni dell'Unione degli Ordini Forensi della Sicilia, datata 16 luglio 2022, riguardava l'accesso alla professione forense e alla sua conseguente formazione, al fine di portare a un livello superiore le competenze e le qualificazioni professionali dei futuri avvocati, tramite il cambiamento di alcune regole sui tirocini.

Ma non solo: l'Unione degli Ordini Forensi della Sicilia ha fatto sentire la propria voce durante il triste periodo del 2020, durante la pandemia e i forti disagi dovuti alla diffusione del virus COVID 19. La delibera redatta in data 12 marzo 2020 e firmata dal Presidente Giuseppe Di Stefano, recita: *“Premesso che in questo momento storico, ancor più che in passato, è necessario non perdere di vista le peculiari ragioni di tutela della classe forense, particolarmente colpita a seguito dei provvedimenti oltremodo rigorosi, con i quali sono state introdotte ulteriori, gravi ma necessarie restrizioni attraverso cui il Governo nazionale sta fronteggiando la pandemia da COVID 19. [...] Che in tal senso l'Unione si faccia portavoce di quelle che sono le problematiche operative dei COA nonché di quelle che sono le più elementari esigenze dei 24 mila avvocati siciliani.”*⁵¹

Ogni decisione presa durante l'Assemblea viene segnata all'interno di un registro conservato a Palermo. Tali decisioni vengono deliberate tramite votazione a maggioranza, quindi messa, appunto, per iscritto.

⁴⁹Pubbligate online sul sito dell'Ordine degli Avvocati di Enna in data 15 settembre 2022.

⁵⁰La documentazione inerente a tutti questi temi, nonché quella riguardante le mozioni convertite in raccomandazioni è consultabile online sul sito dell'Ordine degli Avvocati di Enna <https://www.ordineavvocatienna.it>

⁵¹Questo è il testo consultabile sul PDF della delibera dell'Unione degli Ordini Forensi della Sicilia

Lo stesso principio vale per qualsiasi modifica statutaria, come viene specificatamente evidenziato al punto VIII dello Statuto UOFS: *“Per la modifica dello statuto è richiesta la maggioranza dei due terzi dei delegati.”*⁵²

In più, l'Assemblea ha l'ulteriore compito di eleggere un Presidente Onorario. È mansione del Consiglio Direttivo, invece, quella di nominare il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

Ovviamente, ognuno di questi passaggi viene prontamente comunicato a ogni singolo Consiglio entro un limite massimo di quindici giorni tramite la segreteria del Consiglio Direttivo.

Forse è scontato precisare che l'espulsione o cancellazione dall'albo degli avvocati comporta l'automatica esclusione da qualsiasi Assemblea intrapresa dall'Unione. Come viene ben specificato al punto VII dello Statuto: *“Il mancato pagamento della quota anche per una sola annualità scaduta determina la esclusione di diritto dell'Ordine moroso dal voto assembleare.”*⁵³

Tengo a precisare che la ricerca che ho effettuato in merito all'Unione degli Ordini Forensi della Sicilia, si avvale dello Statuto con le modifiche approvate dall'assemblea dell'Unione del 7 marzo 2009, del 25 giugno 2010 e del 22 marzo del 2013.

⁵²Punto VII dello Statuto, consultabile tramite PDF online, scaricabile dal sito ufficiale dell'Unione degli Ordini Forensi della Sicilia.

⁵³Consultabile tramite il PDF scaricabile online.

CONCLUSIONE

Come ho detto già detto nell'introduzione, questo elaborato è stato scritto con l'obiettivo di analizzare e raccontare la nascita e l'evoluzione degli Ordini professionali forensi in Italia, concentrandomi anche sul discorso deontologico che ruota attorno alla professione dell'avvocato.

Si può dedurre, infine, che si tratta di una figura estremamente complessa e in continua crescita, ma con un'importanza più che rilevante sin dagli albori di quella che è la società odierna.

Abbiamo visto come, nel corso dei secoli, il suo ruolo abbia subito cambiamenti che, in un modo o nell'altro, hanno contribuito a plasmare un ruolo di non facile comprensione.

Attenzione, quando dico "*di non facile comprensione*" non mi riferisco alla sua natura professionale, in quanto essa è ben chiara agli occhi di tutti: qualsiasi individuo chiamato a giudizio ha diritto a una difesa e, d'altra parte, si è innocenti fino a prova contraria, moralmente parlando. Quindi, le professioni forensi sono state e continuano a essere indispensabili per l'assicurazione della giustizia nella comunità.

Con l'espressione "*di non facile comprensione*" mi riferisco, senza ombra di dubbio, al discorso deontologico che ruota attorno alla figura professionale dell'avvocato.

Effettivamente, difendere un evidente assassino, per esempio, non è un compito semplice sul piano morale.

Tuttavia, una volta messi a fuoco anche gli aspetti deontologici della professione forense, come ho cercato di fare nel secondo capitolo di questo elaborato, è emerso quanto nessuna dichiarazione generale o assolutamente oggettiva, possa essere fatta circa i comportamenti messi in atto dall'avvocato durante l'esercizio della sua professione.

Ho potuto analizzare come le *leggi morali* che governano il modo di agire di un qualsiasi individuo non si possano, in realtà, applicare pienamente nel contesto dell'avvocatura, tanto che si è sentito il dovere di distinguere due tipi di etica: quella "di tutti i giorni" e quella "professionale".

E ho potuto riscontrare quanto l'avvocato debba porre molta attenzione al comportamento in ambito privato, poiché questo può influire, nel bene e nel male, sulla sua credibilità, sulla sua reputazione e sulla reputazione delle professioni forensi in generale. Ogni avvocato, dunque, risulta essere un rappresentante della giustizia e della tempra morale, per quanto quest'ultimo principio possa sembrare contraddittorio, dopo tutto ciò che è stato spiegato sino a ora.

In ogni caso, tutto quello che concerne la figura professionale dell'avvocato, è soggetto a una continua evoluzione, a cambiamenti e modifiche perpetue e ad aggiornamenti costanti.

La domanda che potrebbe sorgere spontanea è: seguendo il discorso deontologico, questo ruolo verrà mai approvato totalmente dall'opinione pubblica?

Difficile rispondere a tale quesito, poiché già oggi vengono messe in discussione determinate scelte di azione prese dall'avvocato durante l'esercizio della sua professione.

Si è sempre pronti a puntare il dito contro questa figura, condannando la difesa di un malfattore alla pari di come si possa condannare un complice di un crimine.

Infatti, questa figura professionale, sfortunatamente, in molti casi viene inserita in concezioni decisamente negative.

Eppure, non ci si rende mai pienamente conto della complessità che si cela dietro alle professioni forensi, delle lotte morali che vengono compiute ogni giorno con sé stessi e con la comunità, dell'ambivalenza di tale ruolo lavorativo e della sua piena necessità per portare l'ordine nella società.

L'avvocato non è un semplice esecutore di un insieme di codici, leggi e regole redatte su un foglio di carta, ma si tratta, al contrario, di una figura di grande rilevanza sociale. Come affermava Pietro Calamandrei, giurista, politico e avvocato vissuto nel Novecento, riferendosi alla figura dell'esperto in diritto, l'avvocato, per quanto possa sembrare forse assurdo, non è un mestiere in cui va usato il cervello, quanto il cuore, poiché egli è, in verità, uno tra i più grandi altruisti esistenti.⁵⁴

⁵⁴<https://www.gliscritti.it/blog/entry/4516> (consultato il 14 dicembre 2022)

A sostegno di questa tesi, oltre che all'intera storia della figura professionale dell'avvocato, durante il *“Discorso ai partecipanti all’VIII° Congresso Internazionale dei Giovani Avvocati”*, tenutosi il 24 settembre del 1970, Papa Paolo IV affermò: *“La vostra attività, in quanto si esplica in un rapporto di diretta collaborazione con l'amministrazione della giustizia, ha un'importanza fondamentale nella vita della collettività, perché appunto coopera al fine altissimo di salvaguardare i diritti dei cittadini, e di garantire l'ordinato sviluppo della società nella libertà e nella giustizia per tutti.”*⁵⁵.

Si può dunque dichiarare che la professione forense non sia solo complessa dal punto di vista di una comprensione esterna, ma anche una sorta di ruolo in cui l'avvocato si sacrifica in maniera del tutto disinteressata per salvaguardare il diritto alla difesa di un qualunque cittadino, a prescindere dalla possibile colpevolezza di quest'ultimo.

L'art. 24 della Carta Costituzionale, infatti, specifica apertamente: *“Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione. La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.”*⁵⁶.

Forse, un giorno, questa complessità verrà compresa dall'opinione pubblica che è parzialmente ignara dei meccanismi che vengono operati dietro le quinte. Probabilmente, questa comprensione non avverrà mai o ancora, la deontologia cambierà. Anche perché rimane il fatto che, almeno per quanto concerne il contesto italiano, si sono realizzati ben pochi scritti in merito alla filosofia della professione forense.

Tuttavia, rimangono due chiare espressioni che descrivono al meglio il ruolo dell'avvocato, coniate da Giovanni Varello e Luigi Lombardi Vallauri: *“partigiano neutrale”* e *“quasi-giudice”*.

⁵⁵<https://www.gliscritti.it/blog/entry/4516> (consultato il 12 dicembre 2022)

⁵⁶<https://www.gliscritti.it/blog/entry/4516> (consultato il 14 dicembre 2022)

Anche se i due esperti sono partiti da due concetti diversi per elaborare tali espressioni (il primo si ispira a una visione giuspositivistica e apparentemente sociologista, mentre il secondo parte dal dettato costituzionale), a mio avviso, entrambe le definizioni risultano vere e applicabili al contesto della professione forense.

Intanto, noi possiamo continuare a esercitare la giustizia al meglio delle nostre capacità, poiché per quanto i cambiamenti che potranno essere possibilmente intrapresi, possano ridefinire qualche dettaglio, la natura della professione forense è sempre stata e sempre rimarrà la medesima: quella di assicurare la giustizia.

Come disse il già citato Pietro Calamandrei: *“Solo là dove gli avvocati sono indipendenti, i giudici possono essere imparziali; solo là dove gli avvocati sono rispettati, sono onorati i giudici; e dove si scredita l’avvocatura, colpita per prima è la dignità dei magistrati, e resa assai più difficile ed angosciosa la loro missione di giustizia.”*⁵⁷.

⁵⁷<https://www.glicritti.it/blog/entry/4516> (consultato il 14 dicembre 2022)

RINGRAZIAMENTI

A conclusione di questo elaborato, desidero menzionare tutte le persone, senza le quali questo percorso che mi ha condotto alla Laurea non sarebbe stato possibile.

In primis, ringrazio infinitamente la mia famiglia che mi ha sempre sostenuta, appoggiando ogni mia decisione e, a volte, credendo nel mio sogno anche più di quanto ci credessi io.

Mia madre, colei che mi ha sempre esortata a fare di meglio: il mio porto sicuro dove rifugiarmi quando il mare è in tempesta.

Mio padre, colonna portante della mia vita, colui dal quale ho ereditato la mia grande caparbia e testardaggine.

Mio fratello, che con la sua tenacia e voglia di fare ha sempre rappresentato per me un piccolo grande esempio.

Ringrazio Guido, supporto fondamentale in tutti questi anni, che con la sua enorme pazienza ha saputo aiutarmi ad affrontare tutte le mie ansie e preoccupazioni.

Un grazie va anche a Mario, cugino e amico, sempre pronto a sostenermi e a dispensare buoni consigli.

Melania, l'incontro più bello che il percorso universitario potesse riservarmi. Un'amica sempre pronta a supportarmi e a darmi forza.

Giorgia, così piccola ma così determinata, la giusta spinta nei miei momenti no.

Ringrazio Silvio e Francesca, che con la loro dose di follia, mi hanno spesso regalato sorrisi e abbracci sinceri.

Camilla, prezioso sostegno per superare le ultime avversità di questo percorso.

Un sentito grazie va al mio Relatore, il professore Antonio Matasso, che mi ha guidata nella stesura di questo elaborato, dimostrandosi sempre disponibile nel consigliarmi laddove ne avessi bisogno.

Ringrazio anche l'Avvocato Di Stefano e l'Avvocato Benintende, membri dell'UOFS, per le preziose informazioni fornitemi e per la grande disponibilità.

Infine, un enorme grazie lo dedico a Me stessa, alla persona che sono diventata, anche in seguito a questo percorso, alla mia caparbità e alla mia capacità di non conoscere mai il significato della parola "resa".

Oggi, per la prima volta, posso dire di essere orgogliosa di me.

Grazie a tutti per aver reso il mio traguardo davvero speciale,

Roberta.